



CONFINDUSTRIA VENETO EST

Area Metropolitana Venezia, Padova, Rovigo e Treviso

VIA EDOARDO PLINIO MASINI, 2
35131 PADOVA

Parte Generale

Titolo	Parte Generale		
Emesso da	CONFINDUSTRIA VENETO EST		
Approvato da	Consiglio di Presidenza		
Revisione	1	Data revisione	20/07/2021
	2	Data revisione	12/09/2023
	3	Data revisione	
	4	Data revisione	



Sommario

1- IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	4
1.1 - Il regime di Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche	4
1.2 - Le Persone fisiche autrici del reato presupposto.....	4
1.3 - I Reati Presupposto	5
1.4 - Le Sanzioni previste nel Decreto.....	5
1.5 - Delitti tentati.....	7
1.6 Le Condotte Esimenti.....	7
1.7 - Le Linee Guida delle Associazioni di Categoria	8
2 - CONFINDUSTRIA VENETO EST	9
2.1 - L'Associazione.....	9
2.2 - Scopi di CONFINDUSTRIA VENETO EST	9
3 - IL MODELLO 231 DI CONFINDUSTRIA VENETO EST	11
3.1 - Le finalità del Modello	11
3.2 - La costruzione del Modello	11
3.3 - La struttura del Modello	12
3.4 - L'adozione del Modello e suo aggiornamento	12
3.5 - Le componenti del Modello	13
3.6 - Codice etico di CONFINDUSTRIA VENETO EST	13
3.7 - Sistema di governance di CONFIDUSTRIA VENETO EST	14
3.8 - Il sistema di gestione delle risorse finanziarie	14
3.9 - Comunicazione e formazione.....	15
4 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA	17
4.1 - Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza	17
4.2 - Nomina e Composizione dell'Organismo di Vigilanza	18
4.3 - Durata dell'incarico e cause di cessazione.....	18
4.4 - Casi di ineleggibilità e di decadenza	19
4.5 - Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	19
4.6 - Risorse dell'Organismo di Vigilanza	20
4.7 - Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza	20
4.8 - Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza.....	21
5 - SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DEL MODELLO	24
5.1 - Principi generali	24
5.2 - Sanzioni per i lavoratori dipendenti	24
5.3 - Misure nei confronti dei Dirigenti.....	25



5.4 - Misure nei confronti di collaboratori esterni e consulenti25



1- IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO: IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 - Il regime di Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto in Italia la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito, per brevità, anche “D. Lgs. 231/01” o il “Decreto”), che si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione e adegua la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia.

Il D. Lgs. 231/01 stabilisce, pertanto, un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale), a carico delle persone giuridiche (di seguito, per brevità, il/gli “Ente/Enti”), che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica (meglio individuata di seguito) autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Tale responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati tassativamente elencati nel medesimo Decreto.

1.2 - Le Persone fisiche autrici del reato presupposto

I soggetti che, commettendo un reato nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, ne possono determinare la responsabilità, sono di seguito elencati:

- (i) **persone fisiche che rivestono posizioni di vertice** (rappresentanza, amministrazione o direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione ed il controllo: di seguito, per brevità, i “Soggetti Apicali”);
- (ii) **persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali** (di seguito, per brevità, i “Soggetti Sottoposti”).

A questo proposito, giova rilevare che non è necessario che i Soggetti Sottoposti abbiano con l’Ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche “quei prestatori di lavoro che, pur non essendo “dipendenti” dell’ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere sussistere un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell’ente medesimo: si pensi, ad esempio, ai *partners* commerciali, ai fornitori, consulenti, collaboratori”.

Infatti, secondo l’indirizzo dottrinale prevalente, assumono rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa dell’Ente quelle situazioni in cui un incarico particolare sia affidato a collaboratori esterni, tenuti ad eseguirlo sotto la direzione o il controllo di Soggetti Apicali.

L’Ente non risponde (articolo 5, comma 2, del Decreto) se i predetti soggetti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. In ogni caso, il loro comportamento deve essere riferibile a quel rapporto “organico” per il quale gli atti della persona fisica possono essere imputati all’Ente.

La punibilità dell’ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica per cui la prima sussisterà anche nell’ipotesi in cui l’autore del reato non è stato identificato o non è imputabile ovvero nel caso in cui il reato si estingua per una causa diversa dall’amnistia.



1.3 - I Reati Presupposto

Il Decreto richiama le seguenti fattispecie di reato (di seguito, per brevità, i “Reati Presupposto”):

- i. **reati contro la Pubblica Amministrazione** (articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/01);
- ii. **delitti informatici e trattamento illecito dei dati** (articolo 24-bis del D. Lgs. 231/01);
- iii. **delitti di criminalità organizzata** (articolo 24-ter del D.Lgs. 231/01);
- iv. **delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (articolo 25-bis del D.Lgs. 231/01);
- v. **delitti contro l'industria e il commercio** (articolo 25-bis.1 del D.Lgs. 231/01);
- vi. **reati societari** (articolo 25-ter del D.Lgs. 231/01);
- vii. **reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (articolo 25-quater del D.Lgs. 231/01);
- viii. **pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (articolo 25-quater.1 del D.Lgs. 231/01);
- ix. **delitti contro la personalità individuale** (articolo 25-quinquies del D.Lgs. 231/01);
- x. **reati di abuso di mercato** (articolo 25-sexies del D.Lgs. 231/01);
- xi. **reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro** (articolo 25-septies del D.Lgs. 231/01);
- xii. **reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio** (articolo 25-octies del D.Lgs. 231/01);
- xiii. **delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (articolo 25-octies.1 del D.Lgs. 231/01);
- xiv. **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (articolo 25-novies del D.Lgs. 231/01);
- xv. **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (articolo 25-decies del D.Lgs. 231/01);
- xvi. **reati ambientali** (articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/01);
- xvii. **delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi di cui il soggiorno è irregolare** (articolo 25-duodecies del D.Lgs. 231/01);
- xviii. **delitto di razzismo e xenofobia** (articolo 25-terdecies del D.Lgs. 231/01);
- xix. **delitti di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (articolo 25-quaterdecies del D.Lgs. 231/01);
- xx. **delitti introdotti dalle disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica** (previsti all'art. 1, comma 11, Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105);
- xxi. **reati tributari** (articolo 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/01);
- xxii. **reati di contrabbando** (articolo 25-sexiesdecies del D. Lgs.231/01);
- xxiii. **delitti contro il patrimonio culturale** (articolo 25-septiesdecies del D.Lgs. 231/01);
- xxiv. **riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (articolo 25-duodevicies del D.Lgs. 231/01).
- xxv. art. 12, L. n. 9/2013 Responsabilità degli enti per gli **illeciti amministrativi dipendenti da reato** [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della **filiera degli oli vergini di oliva**]
- xxvi. **reati transnazionali** (introdotti dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146, “Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale”);

1.4 - Le Sanzioni previste nel Decreto

L'Ente può rispondere della commissione dei delitti sopra indicati anche nella forma del tentativo.

Il D.Lgs. 231/01 prevede le seguenti tipologie di sanzioni applicabili agli Enti destinatari della normativa:

- a) **sanzioni amministrative pecuniarie;**
- b) **sanzioni interdittive;**
- c) **confisca del prezzo o del profitto del reato;**
- d) **pubblicazione della sentenza.**



a) La **sanzione amministrativa pecuniaria**, disciplinata dagli articoli 10 e seguenti del Decreto, costituisce la sanzione “di base” di necessaria applicazione, del cui pagamento risponde l’Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

Il Legislatore ha adottato un criterio innovativo di commisurazione della sanzione, prevedendo che il Giudice determini il *quantum* della sanzione tramite due diverse e successive valutazioni. Ciò comporta un maggiore adeguamento della sanzione alla gravità del fatto ed alle condizioni economiche dell’Ente. La prima valutazione richiede al Giudice di determinare il numero delle quote (in ogni caso non inferiore a cento, né superiore a mille) tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell’Ente;
- dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Nel corso della seconda valutazione, il Giudice determina, entro i valori minimi e massimi predeterminati in relazione agli illeciti sanzionati, il valore di ciascuna quota, da un minimo di euro 258,00 ad un massimo di euro 1.549,00. D.Lgs. 231/01.

b) Le seguenti **sanzioni interdittive** sono previste dal Decreto e si applicano solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste:

- interdizione dall’esercizio dell’attività aziendale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Perché le sanzioni interdittive possano essere comminate, è necessaria la sussistenza di almeno una delle condizioni di cui all’articolo 13, D. Lgs. 231/01, ossia:

- “l’ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all’altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative”; ovvero
- “in caso di reiterazione degli illeciti”.

Inoltre, le sanzioni interdittive possono anche essere richieste dal Pubblico Ministero e applicate all’Ente dal Giudice in via cautelare, quando:

- sono presenti gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell’Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato;
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l’esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa tipologia di quello per cui si procede.

In ogni caso, non si procede all’applicazione delle sanzioni interdittive quando il reato è stato commesso nel prevalente interesse dell’autore o di terzi e l’Ente ne ha ricavato un vantaggio minimo o nullo, ovvero il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità. Le sanzioni interdittive non si applicano anche quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ha risarcito il danno provocato, eliminato le carenze organizzative che hanno originato l’illecito e messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.



Il Legislatore ha precisato che l'interdizione dell'attività ha natura residuale rispetto alle altre sanzioni interdittive.

c) Ai sensi dell'articolo 19, D. Lgs. 231/01, è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la **confisca** - anche per equivalente - del prezzo (denaro o altra utilità economica data o promessa per indurre o determinare un altro soggetto a commettere il reato) o del profitto (utilità economica immediata ricavata) del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede. Quando non è possibile eseguire la suddetta confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

d) La **pubblicazione della sentenza di condanna** in uno o più giornali, per estratto o per intero, può essere disposta dal Giudice, unitamente all'affissione nel comune dove l'Ente ha la sede principale, quando è applicata una sanzione interdittiva.

1.5 - Delitti tentati

Nelle ipotesi di commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti presupposto del Decreto, le sanzioni pecuniarie (in termini di importo) e le sanzioni interdittive (in termini di tempo) sono ridotte da un terzo alla metà, mentre è esclusa l'irrogazione di sanzioni nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (articolo 26 del Decreto).

1.6 Le Condotte Esimenti

Gli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/01, prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali, sia da Soggetti Sottoposti.

In particolare, nel caso di reati commessi da Soggetti Apicali, l'articolo 6 del Decreto prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito, per brevità, il "**Modello**");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello è stato affidato ad un organismo dell'Ente (di seguito, per brevità, l'"**Organismo di Vigilanza**" o l'"**OdV**"), dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto concerne i Soggetti Sottoposti, l'articolo 7 del Decreto prevede l'esonero della responsabilità nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'esonero della responsabilità dell'Ente non è tuttavia determinato dalla mera adozione del Modello, bensì dalla sua efficace attuazione da realizzarsi attraverso l'implementazione di tutti i protocolli ed i controlli necessari a limitare il rischio di commissione dei reati che l'Ente intende scongiurare.

In particolare, con riferimento alle caratteristiche del Modello, il Decreto prevede espressamente, all'articolo 6, comma 2, le seguenti fasi propedeutiche ad una corretta implementazione del Modello stesso:

- a) individuazione delle attività nel cui ambito esiste la possibilità che siano commessi reati;



- b) previsione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e) introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- f) previsione di uno o più canali che consentano di segnalare condotte illecite ai sensi del Decreto legislativo n. 24/2023 (c.d. "whistleblowing").

1.7 - Le Linee Guida delle Associazioni di Categoria

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01, approvate da Confindustria in data 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate a giugno 2021 (di seguito, per brevità, definite le "**Linee Guida**").



2 - CONFINDUSTRIA VENETO EST

2.1 - L'Associazione

UN TERRITORIO UNICO, 5.000 IMPRESE, UNA GRANDE ASSOCIAZIONE

Dal 1° gennaio 2023 gli imprenditori delle province di Venezia, Padova, Rovigo e Treviso hanno unito le loro forze per dare vita a CONFINDUSTRIA VENETO EST, una grande organizzazione a rete di sedi con 5.000 aziende aderenti. Per dimensioni è la seconda associazione territoriale del sistema Confindustria cui partecipano le imprese della manifattura, dei servizi e delle costruzioni.

L'obiettivo di questo grande e innovativo progetto associativo è concorrere a sostenere il sistema territoriale locale nella sfida della Quarta Rivoluzione Industriale. I mercati, la tecnologia, i robot, l'intelligenza artificiale e l'internet delle cose, insieme all'internazionalizzazione e al reshoring stanno cambiando le fabbriche, il lavoro e la società veneta. La Mission di Confindustria Veneto Est è sia l'affiancamento delle imprese in questa grande trasformazione, sia l'impegno per sollecitare una politica industriale – regionale e nazionale – in grado di supportare efficacemente le aziende nel loro cambiamento.

RAPPRESENTANZA E SERVIZI

L'azione di Confindustria Veneto Est si declina in due distinte attività. La prima è quella di lobbying, ovvero l'azione di rappresentanza e di tutela degli interessi delle 5.000 aziende associate nei confronti delle istituzioni, delle amministrazioni pubbliche locali, nazionali e internazionali e delle organizzazioni economiche e sindacali. La seconda è l'erogazione di servizi che permettano a ciascuna impresa, a partire dalle sue specifiche esigenze, di realizzare risparmi, favorire l'innovazione nei diversi ambiti aziendali, promuovere collaborazioni tra imprese, avviare l'apertura a terzi del capitale, migliorare le relazioni con il mondo del credito, sostenere i percorsi di internazionalizzazione e risolvere questioni urbanistiche. Per realizzare tutto ciò Confindustria Veneto Est è a disposizione delle associate con 140 professionisti e le proprie business unit specializzate. Confindustria Veneto Est è il partner strategico delle associate per il raggiungimento dei loro obiettivi.

UNA RETE DI CITTÀ

L'area compresa tra le città di Venezia, Padova, Rovigo e Treviso rappresenta un ambito territoriale omogeneo vissuto quotidianamente da quasi tre milioni di abitanti. Si tratta di una "rete di nodi" che si può efficacemente indicare come "città costituita da città". Una realtà territorialmente complessa all'interno della quale convivono ecosistemi la cui diversità determina di per sé livelli di sostenibilità di gran lunga superiori a quelli riscontrabili nelle problematiche realtà metropolitane. Questa "città di città" è prima di tutto un insieme di "popolazioni" che si muovono in un territorio ampio e differenziato e che abitano una rete diffusa di luoghi e di spazi, condividendo attività, ora ordinarie e quotidiane, come quelle del lavoro, ora più discontinue, come quelle del tempo libero e della socialità. Le infrastrutture, come il Passante di Mestre, la Superstrada Pedemontana Veneta, il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale del Veneto, gli aeroporti di Treviso e Venezia, l'interporto di Padova e il Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale innervano questo territorio permettendo flussi costanti e consistenti di persone, merci e conoscenze.

2.2 - Scopi di CONFINDUSTRIA VENETO EST

CONFINDUSTRIA VENETO EST aderisce, quale associato effettivo, a Confindustria, partecipando così al sistema di rappresentanza delle imprese industriali e delle imprese produttrici di beni e servizi come



delineato nello Statuto e nei regolamenti di Confindustria. In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

CONFINDUSTRIA VENETO EST adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo, con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

CONFINDUSTRIA VENETO EST adotta il Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria, che costituisce parte integrante del proprio Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegnando i soci alla sua osservanza.

Può aderire ad Organizzazioni ed Enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, Delegazioni o Uffici distaccati in Italia e all'estero.

È autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del Sistema, CONFINDUSTRIA VENETO EST provvede all'assistenza e alla tutela degli interessi delle imprese associate.

Esprime la sua mission principalmente attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

1. rappresentare i soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna;
2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza alle imprese associate che ad esso fanno riferimento;
3. erogare servizi di interesse generale e su tematiche specifiche.

A tal fine, CONFINDUSTRIA VENETO EST è impegnata a:

- a) valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise;
- b) promuovere sinergie tra le componenti del Sistema;
- c) favorire la collaborazione e l'integrazione tra le altre Associazioni del Sistema Confederale al fine di agevolare una maggiore progettualità ed efficienza per le imprese e per il territorio;
- d) promuovere servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni.



3 - IL MODELLO 231 DI CONFINDUSTRIA VENETO EST

CONFINDUSTRIA VENETO EST -Area Metropolitana Venezia, Padova, Rovigo e Treviso (di seguito, per brevità, "CONFINDUSTRIA VENETO EST" e/o l'"Associazione"), consapevole dei principi fondamentali della correttezza e lealtà professionale ha ritenuto opportuno, munirsi di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Inoltre, CONFINDUSTRIA VENETO EST, secondo quanto previsto dal Decreto, ha istituito un Organismo di Vigilanza avente il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

3.1 - Le finalità del Modello

Il Modello predisposto da CONFINDUSTRIA VENETO EST si propone la finalità di:

- predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati, rilevanti ai fini del Decreto, connessi alla propria attività;
- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di CONFINDUSTRIA VENETO EST, ed in particolare quelli impegnati nelle "aree di attività a rischio", consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti della stessa Associazione;
- informare tutti i terzi che operano con CONFINDUSTRIA VENETO EST che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà la risoluzione del rapporto contrattuale.

Inoltre, il Modello di CONFINDUSTRIA VENETO EST ha il compito di prevenire il verificarsi di situazioni di conflitto d'interesse (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: conflitto di interesse con esponenti della Pubblica Amministrazione, con fornitori, etc.), le quali, oltre ad essere in contrasto con le norme di legge e con i principi etici, risultano pregiudizievoli per l'immagine e l'integrità della stessa Associazione. I destinatari sono tenuti a utilizzare le proprie capacità professionali per il conseguimento dell'interesse dell'Associazione, evitando ogni situazione ed astenendosi da qualunque attività che possa contrapporre ad esso un interesse personale – diretto o indiretto – o che possa interferire negativamente, nella capacità di esercitare le proprie responsabilità e funzioni in modo imparziale ed obiettivo.

I Destinatari, si impegnano a non strumentalizzare la propria posizione in modo da perseguire un proprio interesse (di natura familiare o economica o personale) in contrasto con un interesse associativo.

I componenti degli organi associativi ed i dipendenti dell'Associazione sono tenuti ad evitare e a segnalare conflitti di interesse tra le attività economiche personali e familiari e le mansioni che ricoprono all'interno di CONFINDUSTRIA VENETO EST. In particolare, ciascuno è tenuto a segnalare le specifiche situazioni e attività in cui egli o, per quanto di sua conoscenza, propri parenti o affini entro il secondo grado o conviventi di fatto, sono titolari di interessi economici e finanziari (proprietario o socio) nell'ambito di fornitori, di terzi contraenti, ecc.

Ogni situazione di conflitto d'interesse, ancorché potenziale o solo apparente, per parentela o qualsivoglia forma di cointeressenza, di qualunque terzo con cui l'Associazione ha rapporti, dovrà essere obbligatoriamente, tempestivamente e dettagliatamente comunicata secondo le disposizioni della stessa Associazione.

3.2 - La costruzione del Modello



CONFINDUSTRIA VENETO EST ha intrapreso una ricognizione delle proprie attività al fine di individuare le aree “a rischio” utili per la definizione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Sulla scorta anche delle indicazioni contenute nelle Linee Guida, la costruzione del Modello si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

- (i) esame preliminare del contesto di riferimento attraverso l’analisi della documentazione rilevante, al fine di definire l’organizzazione e le attività dell’Associazione, nonché i relativi processi nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione;
- (ii) individuazione delle aree di attività e dei processi “a rischio” o “strumentali” alla commissione di reati, operata sulla base dell’esame preliminare del contesto di riferimento sopra indicato (di seguito, per brevità, le “**Aree a Rischio Reato**”);
- (iii) rilevazione ed individuazione del sistema di controllo dell’Associazione finalizzato a prevenire la commissione dei Reati Presupposto.

L’esito delle attività di cui ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) è stata raccolta e formalizzata in una scheda descrittiva, che forma parte integrante del Modello, denominata “**Documento di Valutazione del Rischio di Commissione dei Reati Presupposto ex D. Lgs. 231/2001**”.

Nella predisposizione del Modello sono, dunque, state prese in considerazione le specifiche caratteristiche operative e organizzative dell’Associazione.

3.3 - La struttura del Modello

CONFINDUSTRIA VENETO EST ha inteso predisporre un Modello che tenesse conto della propria peculiare realtà e struttura organizzativa, in coerenza con il proprio sistema di governo e in grado di valorizzare i controlli e gli organismi esistenti.

Il Modello, pertanto, rappresenta un insieme coerente di principi, regole e disposizioni che:

- incidono sul funzionamento interno dell’Associazione e sulle modalità con le quali la stessa si rapporta con l’esterno;
- regolano la diligente gestione di un sistema di controllo delle Aree a Rischio Reato, finalizzato a prevenire la commissione, o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto.

Il Modello 231 di CONFINDUSTRIA VENETO EST è costituito dalla presente “**Parte Generale**” – la quale contiene i principi cardine dello stesso – e da una “**Parte Speciale**”, suddivisa “*per processi ed aree a rischio reato*”, in cui sono indicate:

- i. le **categorie di reato considerate rilevanti**;
- ii. i **principi generali di comportamento**;
- iii. le **Aree a Rischio Reato**, nonché le relative **Attività sensibili**;
- iv. le **categorie di reato** applicabili e i relativi **reati presupposto** astrattamente perpetrabili;
- v. le **Aree dell’Associazione** coinvolte nelle Aree a Rischio Reato;
- vi. i **controlli preventivi attesi** a presidio dei rischi di commissione dei reati.

Infine, il Modello 231 prevede l’**Allegato 1**, denominato “*reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001*”, contiene l’elenco dei reati presupposto e le relative sanzioni per l’Ente.

3.4 - L’adozione del Modello e suo aggiornamento

IL Modello in conformità alle prescrizioni dell’art. 6 del Decreto è un “atto di emanazione dell’organo dirigente”. Per tale ragione è demandato al Consiglio di Presidente di CONFINDUSTRIA VENETO EST di



provvedere, mediante apposita delibera, all'adozione del Modello ai sensi del Decreto, in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalla Associazione.

Il Modello verrà successivamente messo a disposizione per opportuna conoscenza del Consiglio Generale.

Il Consiglio di Presidenza, inoltre, è responsabile dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento, anche in conseguenza di eventuali mutamenti degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso o di modifiche legislative.

Il Modello non è concepito infatti come un documento statico, ma al contrario è pensato nell'ottica di un continuo aggiornamento in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si vengono a determinare nel tempo. Infatti, esso sarà oggetto di costante aggiornamento e miglioramento.

Gli eventi che, con lo spirito di mantenere nel tempo un Modello efficace ed effettivo, potranno essere presi in considerazione ai fini dell'aggiornamento o adeguamento del Modello, sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalente;
- riscontrate carenze e/o lacune e/o significative violazioni delle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- cambiamenti significativi della struttura organizzativa, dei processi o delle attività di CONFINDUSTRIA VENETO EST;
- considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello, ivi comprese le risultanze degli aggiornamenti dell'"analisi storica".

3.5 - Le componenti del Modello

Formano parte integrante e sostanziale del Modello le seguenti componenti:

- il **Codice Etico dell'Associazione**, contenente l'insieme dei diritti, doveri e responsabilità nei confronti dei destinatari del Modello stesso;
- il sistema di **Deleghe e Procure**;
- la **gestione operativa in materia di salute e sicurezza** sul lavoro implementata da CONFINDUSTRIA VENETO EST;
- i **processi esternalizzati** dell'Associazione, ossia quei processi o porzioni di essi esternalizzati attraverso la conclusione di accordi di *outsourcing* che non esonerano in alcun caso gli organi sociali e i vertici dell'Associazione dalle rispettive responsabilità;
- il **sistema sanzionatorio** da applicare in caso di violazione del Modello. Per maggiori dettagli, si rinvia al paragrafo 5;
- il **regolamento dell'Organismo di Vigilanza**, espressione della sua autonomia e indipendenza, che definisce le modalità di funzionamento dello stesso (modalità di convocazione e validità delle riunioni, modalità di esecuzione delle verifiche, ecc.);
- il **sistema procedurale** volto alla regolamentazione della gestione delle segnalazioni (ad es. procedura in materia di "*whistleblowing*").

3.6 - Codice etico di CONFINDUSTRIA VENETO EST

L'adozione del Codice Etico costituisce uno dei presupposti per l'efficace funzionamento del Modello istituito in CONFINDUSTRIA VENETO EST.

Tale documento enuncia i precetti e i valori di trasparenza, correttezza ed eticità a cui i dipendenti e tutti coloro che agiscono in nome e per conto dell'Associazione, si ispirano nel raggiungimento dei propri



obiettivi.

Le violazioni del Codice Etico in relazione alle tematiche attinenti al Modello potranno essere segnalate direttamente all'Organismo di Vigilanza e potranno portare a conseguenze sanzionatorie, disciplinari o contrattuali a seconda della qualifica e della tipologia di soggetto che commette la violazione.

3.7 - Sistema di governance di CONFINDUSTRIA VENETO EST

La struttura di governo di CONFINDUSTRIA VENETO EST garantisce la rappresentatività delle aziende associate nei momenti decisionali.

Gli organi di governance sono rappresentati da:

- l'Assemblea, composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statuari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente;
- il Consiglio generale, organo collegiale cui, tra l'altro, compete di:
 - o curare, nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, il conseguimento dei fini statuari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
 - o deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che riterrà necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini dell'Associazione, che non siano riservati per legge o per statuto ad altri organi o funzioni;
- il Consiglio di Presidenza, organo collegiale con il compito, tra l'altro, di sovrintendere all'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio generale.

Sono altresì organi di CONFINDUSTRIA VENETO EST:

- il Presidente, che rappresenta l'Associazione, ed i Vicepresidenti;
- i Revisori contabili, organo di controllo contabile, essendo agli stessi demandata la vigilanza sull'andamento della gestione economico - finanziaria;
- i Probiviri, organo di controllo etico – giuridico, cui compete la vigilanza sull'applicazione dei principi e delle regole.

Il Direttore Generale coadiuva il Presidente ed i Vicepresidenti nell'esecuzione delle attività associative e dirige tutte le attività dell'Associazione.

Infine, sono componenti di CONFINDUSTRIA VENETO EST il Comitato della Piccola e Media Industria, il Comitato della Grande Industria, il Gruppo Giovani Imprenditori, i Gruppi Merceologici ed i Gruppi di Impresa, la Sezione autonoma ANCE.

3.8 - Il sistema di gestione delle risorse finanziarie

L'art. 6, comma 2 lett. c, del Decreto 231, dispone che i Modelli prevedano modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati. La ragione di tale previsione è da rinvenire nel fatto che numerose fattispecie di reato rilevanti per la disciplina in parola, possono essere realizzate tramite le risorse finanziarie dell'Associazione.

Il processo di gestione delle risorse finanziarie di CONFINDUSTRIA VENETO EST è basato sui seguenti principi di controllo:

- la tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle singole operazioni;
- il monitoraggio sulla corretta esecuzione delle diverse fasi del processo;
- il controllo della corrispondenza tra bene ricevuto e bene ordinato;
- la verifica del pagamento;
- il controllo della fattura;
- l'inserimento in contabilità.



Per ulteriori dettagli relativi alla gestione delle risorse finanziarie si faccia riferimento alle specifiche aree “a rischio reato” riportate all’interno della Parte Speciale del Modello.

3.9 - Comunicazione e formazione

Destinatari

Il Modello tiene conto delle peculiarità di CONFINDUSTRIA VENETO EST e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti (di seguito, per brevità, i “**Destinatari**”).

Tutto ciò affinché i Destinatari seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira CONFINDUSTRIA VENETO EST nel perseguimento dei propri fini associativi e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

Diffusione del Modello e informazione a Terzi

Il Modello e il Codice Etico, una volta approvati e/o modificati dal Consiglio di Presidenza, vengono pubblicati sulla intranet e di tale pubblicazione è data notizia a tutti i dipendenti dell’Associazione, ai quali è fatto obbligo di prenderne visione e rispettarne il contenuto eventualmente prevedendone formale accettazione. Lo stesso vale per ogni dipendente neoassunto.

CONFINDUSTRIA VENETO EST prevede altresì la diffusione del Modello e del Codice Etico alle persone che intrattengono con l’Associazione rapporti, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, che si concretizzino in una prestazione professionale, non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale (di seguito, per brevità, i “**Terzi**”). In particolare, le Aree di volta in volta coinvolte forniscono ai soggetti Terzi in generale e alle società di servizio con cui entrano in contatto, idonea informativa in relazione all’adozione da parte di CONFINDUSTRIA VENETO EST del Modello ai sensi del Decreto. Nei rispettivi testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette ad informare i Terzi dell’adozione del Modello da parte di CONFINDUSTRIA VENETO EST, di cui gli stessi dichiarano di aver preso visione e di aver conoscenza delle conseguenze derivanti dal mancato rispetto del Modello e del Codice Etico, nonché si obbligano a non commettere i reati presupposto.

In ogni caso, il Codice Etico e la Parte Generale del Modello, nella versione aggiornata, sono pubblicati sul sito internet.

Formazione del personale

CONFINDUSTRIA VENETO EST, consapevole dell’importanza che gli aspetti formativi ed informativi assumono nella prospettiva di prevenzione, definisce un programma di comunicazione e formazione volto a garantire la divulgazione a tutto il personale (ivi incluso il personale distaccato ed i collaboratori di CONFINDUSTRIA VENETO EST, per come meglio definiti al precedente 1.2) dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello e dei principi del Codice Etico. Le attività di informazione e formazione nei confronti del personale sono organizzate prevedendo diversi livelli di approfondimento in ragione del differente grado di coinvolgimento del personale nelle attività a rischio. In particolare, l’attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza del Decreto e le prescrizioni del Modello è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di divulgazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell’area in cui gli stessi operano e del fatto che gli stessi rivestano o meno funzioni di rappresentanza e gestione della Associazione.

L’attività di formazione coinvolge tutto il personale in forza, nonché tutte le risorse che in futuro verranno



inserirle. A tale proposito, le relative attività formative dovranno essere previste e concretamente effettuate sia al momento dell'assunzione, sia in occasione di eventuali mutamenti di mansioni, nonché a seguito di aggiornamenti e/o modifiche del Modello.

La documentazione relativa alla formazione ed informazione sarà conservata a cura del Responsabile Risorse Umane e/o dal Responsabile di Area.



4 - L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 - Caratteristiche dell'Organismo di Vigilanza

Quale ulteriore adempimento ai fini dell'esonero dalla responsabilità l'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/01, CONFINDUSTRIA VENETO EST ha istituito un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e verifica, a cui è attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello (di seguito, per brevità, "OdV" o "Organismo di Vigilanza"), nonché di curarne l'aggiornamento. Il "Regolamento" dell'OdV, che costituisce parte integrante del Modello stesso, regola i profili di primario interesse in merito a tale Organismo.

Infine, secondo le disposizioni del D. Lgs. 231/01 (articolo 6), le caratteristiche dell'OdV, tali da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello, devono essere:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità;
- continuità d'azione.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo e, dunque, non subisca condizionamenti o interferenze da parte dell'organo dirigente.

Tali requisiti si possono ottenere garantendo all'Organismo di Vigilanza una elevata posizione gerarchica, e prevedendo un'attività di *reporting* al massimo vertice operativo dell'Associazione, ovvero al Consiglio di Presidenza. Ai fini dell'indipendenza è inoltre indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi, che ne comprometterebbero l'obiettività di giudizio con riferimento a verifiche sui comportamenti e sull'effettività del Modello.

Professionalità

L'OdV deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

A tal fine, l'OdV deve possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie per assicurare un controllo operativo ed una supervisione, nei limiti stabiliti dal Modello, sicuri ed efficaci relativamente a tutte le procedure sottoposte a vigilanza, potendo, se del caso, avvalersi per particolari problematiche della collaborazione di esperti, ai quali sarà conferito dall'Associazione apposito incarico di consulenza.

Continuità d'azione

L'OdV deve svolgere in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

Per assicurare l'effettiva sussistenza dei requisiti descritti in precedenza, l'OdV deve possedere, oltre alle competenze professionali descritte, i requisiti soggettivi formali che garantiscano ulteriormente l'autonomia e l'indipendenza richiesta dal compito (es. onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi di CONFINDUSTRIA VENETO EST, etc).

Tenuto conto dell'impegno richiesto all'OdV, allo stesso deve riconoscersi un compenso proporzionale alle funzioni svolte e alle responsabilità che il medesimo organismo si assume.



4.2 - Nomina e Composizione dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Presidenza di CONFINDUSTRIA VENETO EST decide il numero e la qualifica dei componenti dell'OdV.

Il Consiglio di Presidenza ha nominato un organo monocratico, il cui componente possiede competenze ed esperienze in materie attinenti ai compiti assegnati all'OdV.

La nomina dell'OdV è resa nota al proprio componente e da questo accettata. Il conferimento dell'incarico è, in seguito, comunicato da parte del Consiglio di Presidenza a tutti i livelli interni, mediante la diffusione di un comunicato interno all'Associazione illustrativo dei poteri, compiti, responsabilità dell'OdV, nonché la sua collocazione all'interno della struttura organizzativa e le finalità della sua costituzione.

L'OdV riceve un compenso per lo svolgimento dell'incarico.

4.3 - Durata dell'incarico e cause di cessazione

Al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata dell'incarico dell'OdV è fissata in tre (3) anni, con delibera del Consiglio di Presidenza di CONFINDUSTRIA VENETO EST.

La cessazione dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV da parte del Consiglio di Presidenza;
- rinuncia del componente dell'OdV.

La revoca dell'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, a titolo esemplificativo, le seguenti ipotesi:

- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- il coinvolgimento dell'Associazione in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad un'omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa.

La cessazione dell'incarico dell'OdV può avvenire:

- a seguito di rinuncia all'incarico, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Presidenza;
- qualora sopraggiunga una delle cause di decadenza di cui al successivo paragrafo 4.4.;
- a seguito di revoca dell'incarico da parte del Consiglio di Presidenza.

Inoltre, la revoca dell'OdV può essere disposta solo per giusta causa e tali devono intendersi, oltre le ipotesi sopra previste, a titolo esemplificativo, anche le seguenti ipotesi:

- il caso in cui il membro unico sia condannato in via definitiva per un reato compreso tra quelli previsti dal D.lgs. 231/01
- il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'OdV.

La revoca dell'OdV è disposta con delibera del Consiglio di Presidenza, con immediata segnalazione al Consiglio Generale ed ai Revisori.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Presidenza nomina senza indugio il nuovo OdV. Sino alla data di accettazione dell'incarico da parte del nuovo componente, le funzioni dell'OdV sono svolte dall'OdV in carica.



4.4 - Casi di ineleggibilità e di decadenza

Costituiscono motivi di ineleggibilità e/o, se sopravvenuti, di decadenza dell'OdV:

- a. i conflitti di interesse, anche potenziali, con l'Associazione che ne compromettano l'indipendenza;
- b. l'interdizione, l'inabilitazione, la condanna penale passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Decreto o, comunque, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- c. l'esistenza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i membri del Consiglio di Presidenza o dei Revisori Contabili o dei Probiviri dell'Associazione;
- d. l'esistenza di rapporti di natura patrimoniale tra il membro dell'OdV e CONFINDUSTRIA VENETO ESTO tali da compromettere l'indipendenza dello stesso;
- e. essere stata esercitata l'azione penale, nelle forme previste dal codice di procedura penale, in relazione ad uno dei reati (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto; a questo fine, sono immediatamente ed automaticamente recepite nel presente Modello eventuali modificazioni e/o integrazioni delle fattispecie di reato previste dal Decreto;
- f. essere destinatario di misure cautelari personali, coercitive o interdittive, per uno dei reati (consumati o tentati) previsti dagli artt. 24 e seguenti del Decreto;
- g. avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- h. avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, ad una pena non inferiore a sei mesi di reclusione per uno dei delitti previsti dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica o in materia tributaria; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- i. avere riportato condanna, con sentenza ancorché non definitiva, per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del Codice civile; la sentenza di patteggiamento viene considerata equivalente ad una sentenza di condanna;
- j. essere stati sottoposti, in via definitiva, ad una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza, l'OdV è tenuto ad informare immediatamente il Consiglio di Presidenza.

4.5 - Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

La funzione dell'OdV consiste, in generale, nel:

- monitorare e supportare l'applicazione del Modello;
- ricevere le segnalazioni di violazione del Modello e svolgere indagini in merito;
- diffondere con la massima incisività ed operatività il Modello all'interno dell'Associazione;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello in relazione alle diverse tipologie di reati presi in considerazione dallo stesso;
- individuare e proporre al Consiglio di Presidenza aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa o alle mutate necessità o condizioni dell'Associazione;



- promuovere e monitorare tutte le attività di informazione dei Destinatari che dovesse ritenere necessarie o opportune, nonché promuovere e monitorare l'implementazione delle iniziative di formazione volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello, al fine di accrescere la cultura del controllo ed i valori etici all'interno di CONFINDUSTRIA VENETO EST;
- riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse dell'Associazione ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello.

Nell'ambito della funzione sopra descritta, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- effettuare periodicamente verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni o atti specifici, posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio Reato;
- redigere con periodicità regolare una relazione scritta dell'attività svolta, inviata al Consiglio di Presidenza;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse allo stesso OdV;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso dell'attività di vigilanza dello stesso;
- proporre l'attivazione delle procedure sanzionatorie previste nel Sistema Sanzionatorio se, nel corso delle indagini condotte, sono emerse violazioni del Modello da parte dei Destinatari.

Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti sopra indicati, vengono attribuiti all'OdV i seguenti poteri:

- accedere in modo ampio e capillare a tutte le informazioni e tutti i documenti dell'Associazione redatti ai fini del Modello, senza necessità di previo consenso e/o autorizzazione;
- effettuare verifiche e ispezioni, anche senza preavviso;
- chiedere informazioni ai membri del Consiglio di Presidenza e ad ogni altro soggetto in posizione apicale;
- chiedere informazioni a tutto il personale dipendente impiegato nelle Aree a Rischio Reato, anche senza preventiva autorizzazione dell'organo dirigente;
- chiedere informazioni a collaboratori esterni, consulenti e rappresentanti esterni all'Associazione;
- conferire specifici incarichi di consulenza ed assistenza a professionisti anche esterni a CONFINDUSTRIA VENETO EST.

4.6 - Risorse dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Presidenza assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato. In particolare, sono attribuiti autonomi poteri di spesa, nonché la facoltà di coinvolgere, nel rispetto di ogni regola interna dell'Associazione, professionisti esterni in possesso delle competenze specifiche necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

4.7 - Funzionamento dell'Organismo di Vigilanza

Riunioni

L'OdV si riunisce almeno una volta ogni 6 (tre) mesi e, comunque, ogni qualvolta se ne presenti la necessità e/o l'opportunità.



L'OdV può essere altresì convocato, in qualsiasi momento, dal Consiglio di Presidenza e/o dal Presidente del Consiglio di Presidenza e/o dal Direttore Generale di CONFINDUSTRIA VENETO EST e/o dai Probiviri.

Verbali e Documentazione

I contenuti delle riunioni e le decisioni assunte sono riportati nel verbale redatto per iscritto.

Il verbale deve riportare i nominativi dei partecipanti alla riunione, l'ordine del giorno ed eventuali integrazioni e le decisioni.

Il verbale è valido se siglato a margine dall'OdV su ciascuna pagina.

All'esito di ogni attività ispettiva, informativa e propositiva, l'OdV redige verbale analitico.

Ogni informazione, segnalazione, rapporto previsti nel Modello 231 sono conservati dall'Organismo in un apposito archivio cartaceo e/o informatico.

4.8 - Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza

Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, 2° comma, lett. d) del D. Lgs. 231/01, impone la previsione all'interno del Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV chiamato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello all'interno dell'Associazione.

L'obbligo di flussi informativi strutturati è concepito quale strumento per l'OdV per:

- a) metterlo in grado di vigilare concretamente sull'effettività del Modello;
- b) l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile o contribuito al verificarsi dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- c) migliorare le proprie attività di pianificazione dei controlli.

L'obbligo informativo è rivolto a tutte le Aree e soggetti di CONFINDUSTRIA VENETO EST, ma in primo luogo alle strutture ritenute a rischio reato.

L'obbligo informativo è rivolto, inoltre, in particolar modo al Consiglio di Presidenza ed al Direttore Generale.

Gli obblighi informativi non comportano per l'OdV un'attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati nei documenti ed atti che sono inviati all'OdV dalle diverse strutture interne all'ente, ma soltanto di quei fenomeni che possano comportare una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Devono essere obbligatoriamente e tempestivamente trasmesse all'OdV:

- le informazioni che possono avere attinenza con violazioni del Modello inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, inerenti allo svolgimento di indagini che vedano coinvolta CONFINDUSTRIA VENETO EST, i suoi dipendenti o i componenti degli organi sociali riguardo ad eventuali reati D. Lgs. 231/01;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti ed in relazione ai reati di cui al Decreto, salvo espresso divieto dell'autorità giudiziaria;
 - le notizie relative a procedimenti disciplinari, nonché ad eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
 - eventuali infortuni sul luogo di lavoro (ivi compresi eventuali infortuni sul luogo di lavoro che coinvolgono i soggetti esterni all'Associazione che svolgono attività rilevanti in materia di SSL,



ovvero: a) i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione; b) i fornitori; c) i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti; d) gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici) ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro, anche nella forma di provvedimenti adottati ai sensi del D. Lgs. n. 758 del 1994, dai quali emergano violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- le informazioni relative all'attività di CONFINDUSTRIA VENETO EST, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - i cambiamenti organizzativi;
 - gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e dei poteri;
 - l'informativa periodica sullo stato avanzamento delle attività formative in ambito D. Lgs. 231/01;
 - le decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
 - i mutamenti nelle Aree a Rischio Reato o potenzialmente a rischio;
 - copia dei verbali delle riunioni dell'Assemblea Soci, nei casi in cui tali verbali contengano informazioni rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01;
 - le eventuali comunicazioni dei Revisori in merito ad aspetti che possono indicare carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio consuntivo dell'Associazione;
 - copia dei verbali delle riunioni del Consiglio di Presidenza e/o del Consiglio Generale, nei casi in cui tali verbali contengano informazioni rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01;
 - eventuali verbali di ispezione in materia di sicurezza e in materia ambientale da parte di Enti Pubblici e/o Autorità di controllo e ogni altro documento rilevante in materia di sicurezza e ambiente.

Fermo restando il rispetto dei flussi informativi generali di cui sopra, le funzioni interne competenti dovranno trasmettere tempestivamente all'OdV le informazioni ritenute sensibili e significative ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

La disciplina dei flussi informativi di dettaglio è rimessa all'OdV nell'ambito della disciplina del proprio funzionamento interno.

In particolare, le informazioni e le comunicazioni possono essere inviate:

- mediante messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza: **odvcve@confindustriavenest.it**
- in busta chiusa alla cortese attenzione dell'Organismo di Vigilanza, presso la sede legale dell'Associazione in Via Edoardo Plinio Masini, 2, 35131 – Padova.

Obblighi di informazione propri dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando la responsabilità del Consiglio di Presidenza di adottare, implementare ed aggiornare il Modello, l'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello e al verificarsi di eventuali criticità.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti del Consiglio di Presidenza dell'Associazione di:



- comunicare, all'inizio di ciascun esercizio ed improrogabilmente entro il primo semestre dell'anno in corso, il piano delle attività che intende svolgere al fine di adempiere ai compiti assegnati;
- comunicare tempestivamente eventuali problematiche connesse alle attività, laddove rilevanti;
- relazionare, con cadenza annuale, in merito all'attuazione del Modello e le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse.

L'Organismo di Vigilanza si relaziona costantemente con il Direttore Generale; viene inoltre garantita una comunicazione periodica verso il Consiglio di Presidenza, i Revisori ed i Probiviri.

L'OdV potrà incontrarsi con i suddetti organi per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche. Gli incontri con gli organi di CONFINDUSTRIA VENETO EST cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati. Copia di tali verbali sarà custodita rispettivamente dall'OdV e dagli organi associativi di volta in volta coinvolti.

Fermo restando quanto sopra, l'OdV potrà, inoltre, comunicare, valutando le singole circostanze:

- i. i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi qualora dalle attività scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento;
- ii. segnalare al Direttore Generale e/o al Consiglio di Presidenza comportamenti/azioni non in linea con il Modello al fine di:
 - acquisire dal Direttore Generale e/o dal Consiglio di Presidenza tutti gli elementi per effettuare eventuali comunicazioni alle strutture preposte per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari;
 - dare indicazioni per la rimozione delle carenze onde evitare il ripetersi dell'accadimento.



5 - SISTEMA DISCIPLINARE E MISURE IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DEL MODELLO

5.1 - Principi generali

CONFINDUSTRIA VENETO EST condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento stesso sia realizzato nell'interesse dell'Associazione ovvero con l'intenzione di arrecare ad essa un vantaggio.

L'Associazione, infatti, ritiene che le violazioni dei principi comportamentali e delle procedure previste da Modello e dal Codice Etico ledano il rapporto di fiducia con la stessa Associazione e di conseguenza comportano azioni disciplinari, anche a prescindere dall'instaurazione di un eventuale giudizio penale nel caso in cui il predetto comportamento costituisca reato.

Inoltre, la predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso e per rendere efficace l'azione di vigilanza dell'OdV.

L'accertamento delle infrazioni può essere avviato anche su impulso dell'OdV qualora, nel corso della propria attività di controllo e vigilanza, abbia rilevato una possibile infrazione del Modello.

L'irrogazione delle sanzioni è di competenza del management di CONFINDUSTRIA VENETO EST in linea con le procure ed i poteri conferiti.

L'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e l'attribuzione della conseguente sanzione devono essere comunque condotti nel rispetto della vigente normativa, della tutela della privacy, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

In generale, le violazioni possono essere ricondotte ai seguenti comportamenti e classificate come segue:

- comportamenti che integrano una mancata attuazione colposa delle prescrizioni del Modello, ivi comprese direttive, procedure o istruzioni interne, ivi incluse specifiche indicazioni regolamentari e procedure in materia di sicurezza sul lavoro;
- comportamenti che integrano una grave trasgressione dolosa delle prescrizioni del Modello ivi incluse specifiche indicazioni regolamentari e procedure in materia di sicurezza sul lavoro, tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore del reato e l'Associazione in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato.

5.2 - Sanzioni per i lavoratori dipendenti

Si prevede, a titolo indicativo, che:

- Incorre nei provvedimenti di rimprovero verbale o scritto il lavoratore che:
 - o o in forma lieve violi le procedure interne previste dal presente Modello o adottati, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- Incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore che:



- in forma non lieve o più di una volta violi le procedure interne previste dal presente Modello o adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso;
- Incorre nel provvedimento del licenziamento il lavoratore che:
 - nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari agli interessi dell'Associazione, la esponga ad una situazione di pericolo per l'integrità dei suoi beni, anche in assenza di danno, o, nei casi più gravi, determini la concreta applicazione a carico di CONFINDUSTRIA VENETO EST di misure previste dal Decreto.

5.3 - Misure nei confronti dei Dirigenti

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle norme di comportamento e delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa contrattuale e legale.

5.4 - Misure nei confronti di collaboratori esterni e consulenti

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali ("clausole 231") inserite nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti a CONFINDUSTRIA VENETO EST, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione saranno applicate in relazione:

- alla intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del collaboratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle modalità di conseguimento del risultato;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione del contratto e/o del Codice Etico.